

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARRI, CESCHI, PIASENTI, TERRACINI, CHABOD, DARE',  
ROSATI, GRAVA e FORMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1964

Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il ventennale della Resistenza vede non ancora risolto il problema dell'aiuto ai sodalizi che da quella vicenda nacquero e che ne custodiscono i valori e le memorie.

Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto l'obbligo di aiutare coloro che hanno combattuto in guerra, non solo *uti singuli* sotto l'aspetto assistenziale e pensionistico, ma altresì in quanto riuniti nelle varie associazioni di categoria e d'arma. Le Opere nazionali per i Mutilati e invalidi, per gli Orfani di guerra, per i Combattenti, ne sono la dimostrazione, mentre è noto come, con vari provvedimenti di legge, si siano assicurati mezzi di funzionamento alle associazioni dei combattenti, dei mutilati ed invalidi.

È mancata, per contro, una uguale preoccupazione dello Stato nei confronti delle organizzazioni che raccolsero i combattenti della lotta di liberazione, i deportati, i superstiti della lunga e sanguinosa battaglia antifascista.

Nè si può dire che non siano sempre presenti le necessità di assistenza, anche a molti anni di distanza dalla fine della guerra:

è materia di esperienza comune il gran numero di casi di reduci ridotti dall'internamento e dalla deportazione in miserande condizioni di salute, e non riconosciuti giuridicamente invalidi per obiettive difficoltà di documentazione; di famiglie in stato di estremo bisogno; di disoccupati che esse dovrebbero aiutare.

A queste organizzazioni competono anche compiti morali ed educativi di notevole interesse nazionale, in quanto custodi di tradizioni che sono parte viva del patrimonio ideale del Paese.

Ed è indubbiamente mortificante la condizione di questi sodalizi nel nostro Paese, ove si consideri la sollecitudine che ogni altra Nazione manifesta in casi analoghi.

Con il presente disegno di legge, si chiede un provvedimento a favore delle associazioni della Resistenza che, pure beneficiando di qualche inadeguato e saltuario provvedimento, deplorano la mancanza di un intervento sistematico proporzionato alle necessità.

D'altra parte, è appena il caso di far presente come, in questo settore, nessun vantaggio possa ad esse venire dalla recente

proposta di legge governativa con cui si finanziano le manifestazioni della Resistenza; ed anzi i proponenti ritengono che sarebbe incompiuto l'omaggio ai Caduti o alla memoria di quella lotta, se non si accompagnasse ad un intervento sollecito e concreto in favore dei sodalizi che da essa sono sorti.

Il disegno di legge che ci onoriamo sottoporre all'approvazione del Senato risolverà il problema senza onere per lo Stato; esso infatti prevede che al finanziamento delle associazioni elencate all'articolo 1 si provveda con un emendamento alla legge 4 ago-

sto 1955, n. 722; emendamento che, come è evidente, lascia al Governo, nello spirito della legge stessa, la possibilità di devolvere la parte di gran lunga maggiore delle somme a sua disposizione, ad altri Enti svolgenti attività sociali, assistenziali e culturali.

I proponenti confidano che queste valutazioni, nel quadro della riaffermata validità dei principi animatori della lotta di Liberazione, determineranno il consenso del Parlamento ad una proposta che, in questo momento, riveste anche un alto valore simbolico.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nella devoluzione da farsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, saranno sempre comprese le seguenti associazioni:

- 1) Associazione nazionale partigiani di Italia;
- 2) Associazione nazionale ex internati;
- 3) Associazione nazionale reduci dalla prigionia;
- 4) Federazione italiana volontari della libertà;
- 5) Federazione italiana associazioni partigiane;
- 6) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti;
- 7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

### Art. 2.

Nel fissare le quote degli utili da attribuire a ciascun Ente ai sensi del secondo capoverso del citato articolo, sarà stabilito che il 25% degli utili globali da ripartire siano devoluti agli Enti di cui sopra.